



COMITATO SCUOLA CONSAPEVOLE TOSCANA

cstoscana@gmail.com

Lettera aperta in difesa della Costituzione Italiana e dei Diritti inviolabili dell'Umanità.

La scuola, riferimento di qualsiasi società democratica volta all'inclusione e al rispetto delle diversità e dei diritti umani, dovrebbe essere il baluardo fondamentale della coscienza civile. I docenti dovrebbero adoperarsi affinché i giovani maturino anche competenze sociali e civili, discernimento e senso critico, fondamentali per agire in modo autonomo e consapevole. Il pensiero unico e acritico non è mai stato indice di una società aperta e lungimirante.

Per questo noi docenti, insieme al personale delle scuole della Toscana di ogni ordine e grado, vaccinati e non, fino ad ora rimasti in silenzio, rispettando oborto collo l'imposizione di regole invasive, onerose e discriminanti, accettate dai più con allarmante acquiescenza, ci siamo uniti in un Comitato Scuola Consapevole Toscana per le Libertà per dire con forte determinazione NO AL GREEN PASS, misura surrettizia che, violando apertamente i nostri diritti civili, ha condotto il nostro paese in una situazione sociale ed economica ancora più tragica e di cui non vediamo la fine. Riteniamo tale decreto del tutto illegittimo perché:

- è lesivo dei diritti fondamentali affermati dalla Costituzione italiana;
- è fonte di DISCRIMINAZIONE sociale in contrasto con il diritto internazionale e con la Carta UE;
- si presenta come misura sanitaria, inefficace, ma è di fatto uno strumento di controllo politico.

Il nostro intento non è acuire quella divisione tra cittadini che il Governo e il dibattito mediatico hanno esasperato, ma mitigarla aprendo un dialogo con chi, comprensibilmente condizionato dalla paura instillata quotidianamente da oltre un anno e mezzo, sostiene la Tessera Verde sottovalutando le sue gravi implicazioni presenti e future, al fine di trovare un punto di incontro per una tutela comune, che poggi le sue basi sulla corretta informazione, la logica e il buon senso e tornare a difendere le libertà di TUTTI, superando la dualità NOI/LORO, usando un unico soggetto: NOI.

Ricordiamo che il DL111/2021 afferma la NON OBBLIGATORIETÀ della vaccinazione proprio in virtù della natura sperimentale del siero genico, non in grado di escludere i possibili danni collaterali a medio e lungo termine; inserendo però l'obbligo del tampone a spese del lavoratore ogni 48 h, contravviene di fatto al Regolamento UE 2021/1953, che vieta la discriminazione, ribadendo chiaramente la non obbligatorietà della terapia nei confronti di chiunque, per motivi medici, non possa o scelga di non adottarla, compresi i bambini, per i quali la terapia, non ancora sperimentata, potrebbe comportare dei rischi superiori alla finora riscontrata lieve sintomatologia di un virus, che essi sono in grado di combattere naturalmente, grazie all'efficiente risposta del loro sistema immunitario. Non dimentichiamo poi che oltre alla terapia esistono anche comprovate ed efficaci terapie domiciliari e ospedaliere già approvate ufficialmente dall'AIFA.

Al di là comunque del giudizio sulle terapie che ciascuno dovrebbe poter scegliere liberamente, è evidente a tutti che il Green Pass non è un mezzo sanitario in grado di arginare il dilagare della Covid19 poiché, come sostenuto all'unanimità dal mondo della scienza, i vari SIERI adottati per proteggere dall'infezione NON IMMUNIZZANO né dal contagio né dalla malattia e infatti TUTTI POSSO VEICOLARE la Covid19 e soprattutto le sue varianti. Se si volesse davvero non far diffondere il virus, il Governo dovrebbe estendere il TAMPONE GRATUITO A TUTTI, nessuno escluso: solo

così farebbe il bene del paese, dandoci la sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi garantita solamente da chi fa il tampone. Si continua infatti a parlare di situazione di emergenza, ma i dati ufficiali sul numero dei contagi, sulla gravità dei sintomi e soprattutto sulla mortalità non ci rappresentano una situazione di pandemia e molte sono le domande che non trovano ancora una risposta chiara.

La comunicazione è molto importante, noi docenti lo sappiamo bene. Non esiste un cittadino più civile e uno meno civile a seconda della terapia che sceglie legittimamente di adottare per proteggere se stesso e i propri figli. Chi ha cercato di far passare come privo di senso civico e irresponsabile chiunque volesse esercitare il proprio legittimo diritto di non avvalersi di terapie sperimentali ha intenzionalmente strumentalizzato la morale comune, per indurre i cittadini a compiere scelte non completamente volontarie, senza oltretutto assumersi le responsabilità dei possibili e anche gravi danni derivanti dalla terapia genica sperimentale (art. 589 e 590: morte e lesioni), responsabilità che infatti ricade sui cittadini stessi. La terza e la quarta dose, senza le quali il Governo presto non vorrà rilasciare il green pass, necessario per poter lavorare, porteranno con sé ulteriori e ancor più gravi effetti collaterali, rispetto ai tanti già segnalati spontaneamente dai cittadini.

Il fine perseguito non è quello della salute pubblica: è evidentemente di natura politica. Come ha dichiarato il filosofo e accademico Giorgio Agamben *“La sicurezza e l'emergenza non sono fenomeni transitori, ma costituiscono la nuova forma di governamentalità. [...] Il vaccino è un mezzo per costringere la gente ad avere un green pass, un dispositivo che permette di controllare e tracciare, in misura che non ha precedente, i suoi movimenti.”* Per quanto ancora siamo disposti a sottostare a questi ricatti pseudo-sanitari che mirano invece a creare una società monitorata e ipercontrollata?

Memori delle terribili discriminazioni della storia del secolo scorso, di cui dovremmo tenere sempre conto per evitare di compiere errori simili, ahimè riconosciamo nei limiti imposti dal Green Pass restrizioni e divieti già tristemente proposti in passato, seppur in contesti diversi, ma allo stesso modo pesantemente lesivi della vita professionale e privata di oltre un terzo della popolazione italiana che, in mezzo a milioni di persone vaccinate e potenzialmente positive, deve esibire un pass, ottenuto con un personale pagamento, che certifichi la propria sanità per poter avere accesso ovunque, financo al posto di lavoro, dietro ricatto di sospensione e interruzione dell'erogazione dello stipendio con conseguenze disastrose: impoverimento o addirittura cessazione della vita stessa, per chi non può permetterselo.

L'Art. 1 della Costituzione recita: *“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”*

Nell'Art. 32 si legge: *“La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”*

La Tessera Verde viola apertamente questi e molti altri diritti della Costituzione ed è una forma tangibile di controllo e causa di discriminazione sociale tra cittadini di serie A e serie B.

Quale Stato, non votato, chiamato a governare unicamente per il bene dei propri cittadini in virtù di un'emergenza non sostenuta dai dati, può concepire una legge che mina in modo coercitivo l'integrità fisica, economica, psicologica e morale della persona umana? E quale magistratura indipendente, come dovrebbe esistere in uno Stato di Diritto, può non difenderci da queste evidenti usurpazioni? La risposta è che l'Italia non è più una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma sul Green Pass e che la nostra sofferta e amata Costituzione Italiana non ha più alcuna validità. Il fine dello Stato è 'altro' dal bene dei cittadini. Questa è l'amara verità.

L'unico modo per ripristinare i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana è riuscire a far risvegliare quella parte di italiani rifugiatisi in una remissiva condiscendenza e, nel rispetto delle diverse opinioni, portare avanti insieme una pacifica manifestazione di disobbedienza nei confronti di leggi dichiaratamente incostituzionali, l'unica che possiamo ancora esercitare, perché come scriveva Don Milani: *“l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, di cui i giovani non credano di potersi fare scudo né davanti agli uomini, né tanto meno davanti a Dio”.*

ARGOMENTAZIONE DETTAGLIATA E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

IL GREEN PASS è lesivo dei diritti civili affermati nella Costituzione Italiana

L'Art. 3 della **Costituzione** afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; è **compito della Repubblica RIMUOVERE GLI OSTACOLI di ordine ECONOMICO E SOCIALE, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini**, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Art. 4 della Costituzione: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L'art. 34 della **Costituzione** recita che «la scuola è aperta a tutti». Infatti altri paesi europei come la Francia, pur introducendo la misura del lasciapassare sanitario in luoghi aperti al pubblico (dove possono crearsi assembramenti), hanno scelto di non introdurre il green pass nella scuola, luogo che deve rimanere accessibile a tutti. Ricordiamo inoltre che in tutta Europa solo l'Italia ha attuato un livello così alto di restrizioni della libertà applicate al provvedimento.

Premesso che il “vaccino” è un siero in fase sperimentale e NON OBBLIGATORIO come previsto dalle autorizzazioni AIFA, EMA e FDA sulla base di una condizione emergenziale, con l'introduzione della tessera verde si prevede un **trattamento discriminatorio nei confronti di alcune persone**, in quanto, per condizioni personali, viene loro vietato l'ingresso nel luogo di lavoro: l'edificio scolastico.

Vietare di accedere al posto di lavoro, un lavoro conquistato meritocraticamente con anni di studio e sacrificio personale e familiare, è una limitazione che lede l'art. 4 della Costituzione. Il diritto al lavoro è un diritto fondamentale e cade in errore chi ritiene che, pur senza previsione di legge, il green pass possa essere imposto dal datore di lavoro in forza della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: quelle norme fanno riferimento a misure di sicurezza che devono «presidiare» il lavoratore, ma in nessuna parte consentono di imporre misure invasive dell'integrità fisica della persona. Affermare il contrario significa negare i principi di base del nostro ordinamento, quali la gerarchia delle fonti e il valore della riserva assoluta di legge imposta dall'art. 32 della Costituzione.

- ❖ Che il green pass non rispetti il diritto costituzionale viene affermato dallo stesso decreto: per votare in Aula l'obbligo di esibire il green pass non è previsto: **“Significherebbe limitare un diritto costituzionale.”**

Perché i Parlamentari godono di un privilegio, quando il diritto di accedere al luogo di lavoro dovrebbe essere garantito a tutti, poiché tutti siamo uguali di fronte alla legge? Tale principio è confermato oltretutto dal diritto di voto in quanto non verrà richiesto green pass per accedere alle urne. Ricordiamo che la maggior parte dei seggi elettorali verranno allestiti nelle scuole, le stesse scuole dove famiglie e docenti devono entrare muniti della tessera verde. Una contraddizione evidente che palesa ancor di più lo scopo non sanitario della misura restrittiva.

Art. 32 Costituzione: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e la legge non può violare mai i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La Corte Costituzionale in più occasioni si è pronunciata sul tema (si vedano ad esempio le sentenze n. 258 del 1994 e n. 5 del 2018) e, a più riprese, ha affermato che la legge che impone «un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art 32 Cost. **se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato**, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di un'equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria».

La Corte ha poi ulteriormente chiarito che il bilanciamento tra libertà ed obbligo deve fondarsi sull'individuazione con «la maggiore precisione possibile delle complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, nonché sull'individuazione degli strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità». In altre parole, la Corte chiede che sui piatti della bilancia siano posti rischi e benefici di cui siano noti i confini con la maggiore precisione possibile.

Inoltre, come l'Osservatorio per la legalità costituzionale ha fatto notare il 31 luglio 2021: «la copertura dell'art. 32 della Costituzione ammette l'imposizione di un sacrificio al singolo **ma solo a fronte di un beneficio collettivo certo ed anche a condizione che il sacrificio sia certamente vantaggioso, in termini di salute, anche per il singolo stesso**: requisito che non può dirsi soddisfatto laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale» (Corte Cost. 307/90 e 5/2018).

In questo caso specifico i rischi della malattia provocata dal virus sono noti, mentre **i rischi della terapia sperimentale, soprattutto nel medio e lungo termine, ancora non si conoscono**, (l'efficacia di queste terapie in fase di sperimentazione secondo l'EMA, l'agenzia europea del farmaco, verrà confermata ufficialmente solo nel dicembre del 2023); per questo **il consenso** che viene richiesto di firmare **NON può considerarsi INFORMATO**.

N. B. Le case farmaceutiche, grazie agli accordi con gli Stati, attraverso il consenso non informato addossano al cittadino tutta la responsabilità per gli eventuali danni collaterali, siano essi lievi, gravi o gravissimi (compreso il decesso). La sottoscrizione del consenso prevede l'accettazione delle seguenti clausole: “Ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose, se prevista.”

Nel modulo informato inoltre è riportato anche: “ho compreso le modalità e le alternative terapeutiche”. Secondo quanto appena affermato è implicita la presenza di terapie alternative che farebbero decadere qualsiasi obbligo rendendo ancor più grave l'azione coercitiva del green pass.

D'altra parte sono invece sempre più noti i **danni collaterali determinati dal siero genico sperimentale**.

Elenco degli effetti avversi noti alla FDA prima dell'approvazione di emergenza

1. Guillain-Barré-Syndrom
2. Encefalomielite acuta disseminata
3. Mielite trasversa
4. Encefalite/encefalomielite/mening oencefalite/meningite/ encefalopatia
5. Convulsioni/crisi epilettiche
6. Ictus

7. Narcolessia e cataplessia
8. Anafilassi
9. Infarto miocardico acuto
10. Miocardite/pericardite
11. Malattia autoimmune
12. Morte
13. Gravidanza e risultati del parto
14. Altre malattie demielinizzanti acute
15. Reazioni allergiche non anafilattiche
16. Trombocitopenia
17. Coagulazione intravascolare disseminata
18. Tromboembolia venosa
19. Artrite e artralgia/dolore articolare
20. Malattia di Kawasaki
21. Sindrome infiammatoria multi sistemica nei BAMBINI
22. Malattia potenziata dal vaccino.

IL GREEN PASS è fonte di discriminazione sociale in contrasto con il diritto internazionale e con la Carta UE

Il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021, se applicato indiscriminatamente e ovunque, entra in contrasto con il **Regolamento UE 2021/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021**, laddove al considerando 36 prevede che:

«È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non vaccinarsi. (...) Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo di vaccinazione».

L'ingresso nel luogo di lavoro viene infatti permesso solo a condizione di fare un tampone nasale (invasivo) ogni 48 h, per giunta a pagamento a spese del lavoratore, determinando un **trattamento economico discriminatorio** nei confronti di una parte del personale scolastico che, pur esercitando un legittimo diritto, riceve uno svantaggio economico o, in mancanza di green pass, **sospensione e minaccia di mancata retribuzione**.

Inoltre all'atto del controllo si verifica un'evidente situazione di discriminazione nei confronti di coloro che hanno il green pass da tampone in due modalità.

- 1) Attraverso la nuova piattaforma che lede il **diritto di privacy**, in quanto il dirigente può verificare lo stato di validità del certificato in ogni momento, acquisendo informazioni personali di tipo sanitario; in questo il garante della privacy non ha tutelato il personale docente.
- 2) All'ingresso nell'istituto scolastico dove ci sono addetti al controllo con tanto di lista del personale da controllare, spesso con generalità ben visibili a tutti coloro che hanno accesso.

Per ovviare a questo inconveniente contrasto giuridico, il legislatore ha sostituito il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021».

Da ciò ne consegue che il Governo, rimanendo nel rispetto formale dei regolamenti europei, fa ricadere la responsabilità della legittimità del controllo su chi è tenuto ad applicarlo, sulla base delle condizioni contingenti. Chi lo applica lo può fare solo: “ove compatibili con i regolamenti europei (UE)” .

N. B. Dunque i datori di lavoro, che siano essi dirigenti, sindaci, presidenti di regione etc., laddove si crea una situazione di discriminazione, possono decidere di non applicarlo, perché in contrasto con i regolamenti europei.

Sospensione dal lavoro in assenza di green pass: ulteriore elemento di discriminazione

Nel caso specifico di personale privo di Certificazione verde, il Dirigente Scolastico dovrà valutare la questione di diritto prima di firmare i provvedimenti di sospensione, perché la sospensione si porrebbe come ulteriore elemento di discriminazione. La sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, infatti, scaturirebbe soltanto dalla scelta di non vaccinarsi, in condizione di non compatibilità con il considerando 36 del Regolamento 953/2021, quindi in violazione dell'articolo 9, comma 9, del DL 52/2021, come modificato dall'art. 4 del DL 105/21. In caso di sospensione, il lavoratore sospeso potrà infatti rivolgersi al Tribunale Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, entro il termine di trenta giorni, anche con ricorso d'urgenza.

D'altra parte, il Dirigente Scolastico potrebbe rischiare una **denuncia per abuso d'ufficio** ai sensi dell'art. 323 del codice penale, nonché per le responsabilità indicate dall'art. 28 della Costituzione. Difatti, ai sensi dell'articolo 323 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale, e tale è il Dirigente Scolastico, che, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione dell'articolo 9, comma 9, del DL 52/2021, come modificato dall'art.4 del DL 105/21, intenzionalmente (quindi, consapevolmente) arreca ad un lavoratore del comparto scuola o università un danno che venisse giudicato ingiusto, consistente nella **sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, è punito con la reclusione** da uno a quattro anni, con pena aumentata nei casi in cui il danno abbia carattere di rilevante gravità (si pensi a famiglie protestate da banche e finanziarie, figli di famiglia non in grado di proseguire negli studi, patologie sviluppate a seguito dell'infausta eventualità di sospensione, finanche a suicidi o atti di autolesionismo derivanti da condizioni psicologiche di costrizione morale, ecc...).

Pagamento tamponi

Il decreto del 21 giugno 2021 all'art. 2 – ter, c) 2. precisa che «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Anche se la norma è formulata in modo tale da dare adito a interpretazioni differenti, non si può escludere che le pubbliche amministrazioni, tra cui gli Istituti Scolastici, prevedano tra le varie misure per la sicurezza anche i tamponi per il personale lavorativo.

A tal proposito, il Parlamento ha approvato un fondo per pagare i tamponi ai parlamentari non vaccinati: tale condizione dimostra da una parte che tale scelta nelle pubbliche amministrazioni può essere attuata dal datore di lavoro; dall'altra, nel caso l'amministrazione non

abbia le risorse per potersene fare carico, come avviene solitamente, i tamponi ricadono sul personale scolastico, provocando una discriminazione di tipo economico.

Tenendo conto di quanto sopra, **il governo non rispetta i criteri di garanzia e tutela del personale scolastico con discriminazione tra le differenti categorie di dipendenti dello Stato**, palesando la piena contraddizione tra quanto affermano le forze politiche sulla necessità di vaccinazione e le scelte dei loro stessi rappresentanti.

IL GREEN PASS si presenta come misura sanitaria, inefficace, ma di fatto è uno strumento politico.

È ormai chiaro a tutti che il possesso del green pass non garantisce l'immunizzazione dal virus. Il vaccinato infatti, anche con doppia dose che possiede il green pass della durata di 12 mesi, **può essere fonte di contagio verso terzi**, addirittura con una carica virale superiore a chi non ha ricevuto il siero sperimentale. La copertura del vaccino, secondo gli ultimi dati, dura alcuni mesi (fonte ISS https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/quanto-dura-la-protezione-una-volta-fatto-il-vaccino-posso-tornare-alla-vita-di-prima-della-pandemia-), pertanto non si capisce in base a quale criterio oggettivo mai il certificato sia passato da una validità di 9 mesi a 12 mesi.

Solo chi ha effettuato un tampone risultato negativo è sicuro di non essere fonte di contagio. Dunque se il fine è entrare a scuola in sicurezza, tutti, senza alcuna eccezione, dovrebbero effettuare un tampone perché è quello l'unico strumento di diagnosi e di prevenzione del contagio e non solo chi non si è vaccinato.

Ma sorge una domanda: visto che l'anno scorso, con l'adozione delle distanze, dell'igienizzazione e di tutti i dispositivi di sicurezza, si è sempre ribadito che la scuola era un luogo sicuro, perché, ad oggi, quando gran parte della popolazione è già stata vaccinata, la scuola improvvisamente non è più sicura? Il green pass è evidentemente una misura non a tutela della salute personale e pubblica, ma una misura surrettizia per costringere chi non può o non vuole a vaccinarsi, pur non assumendosi la responsabilità dell'obbligo vaccinale, che comporterebbe il risarcimento da parte dello Stato dei danni collaterali derivanti dal vaccino.

CLASSI POLLAIO: le oltre 200 classi in DAD, con un numero complessivo di circa 4000 studenti in Italia, dimostrano quanto le misure messe in atto dal governo siano state fallimentari, concentrate sul lasciapassare e non sulle misure di contenimento auspiccate da tutte le organizzazioni quali:

- riduzioni delle classi pollaio;
- investimenti su arredi e strumenti di sicurezza (e non certo gli inutili banchi a rotelle);
- determinazione di fondi per screening e prevenzione.

TRASPORTI PUBBLICI: non è stato effettuato nessun sostanziale investimento ai fini dell'aumento dei mezzi pubblici e non esiste alcun piano d'emergenza per nessun comparto, compreso quello dei trasporti.

GESTIONE DEI CONTAGI: teniamo anche a sottolineare come le indicazioni sulla gestione dei contagi che il Ministero sta per varare siano assolutamente insensate, discriminatorie (con differente durata sulla base di vaccinazione in quanto verrebbe estorta l'informazione sullo stato vaccinale contravvenendo alle indicazioni del Garante), e spesso inapplicabili (come la quarantena a "bolla aerea" dove oltre al positivo vanno in quarantena i compagni di banco prossimi, un provvedimento illogico se pensiamo alla rapidissima mobilità dei nostri studenti). Tutto ciò dimostra come il Governo

non sia in grado di gestire la salute degli ambienti scolastici addossando le colpe di un fallimento alle persone non vaccinate.

IL GREEN PASS introduce ulteriori DISCRIMINAZIONI tra gli studenti

Nonostante il Ministero abbia confermato, con nota successiva al D.L., il mantenimento delle stesse misure di sicurezza dell'anno scolastico scorso (ad oggi insufficienti), il decreto legge prevede (art. 1 comma 3) che le linee guida possano derogare all'obbligo di mascherina ed alle altre misure di sicurezza adottate, se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti.

Il fatto stesso che la predetta possibilità esista rischia di **introdurre surrettiziamente un obbligo vaccinale (non previsto per legge) anche per i più giovani, addirittura per i bambini**, contravvenendo alla semplice logica per cui i giovani, nella fascia d'età compresa tra 0-9 anni hanno una mortalità da covid19 dello 0,0%, mentre nella fascia 10-39 dello 0,2%. Per fare un confronto, gli incidenti stradali incidono per oltre il 12% sulla mortalità giovanile.

Tanti nostri studenti sono infatti guariti dalla Covid senza riportare alcuna conseguenza negativa, mentre sono molto frequenti i danni collaterali del vaccino soprattutto nelle fasce giovanili. Ci impegniamo pertanto a **non esercitare nessuna forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti degli studenti**. Resta per noi fondamentale rispettare i protocolli di sicurezza finora adottati, indipendentemente dalla condizione personale degli studenti, giacché tutti possono veicolare il virus.

Inoltre, il garante della privacy è intervenuto con ritardo nelle indicazioni sulla tutela dei dati sanitari degli studenti, che non sono tenuti in alcun modo a comunicare la loro scelta vaccinale.

Ricordiamo, che è assolutamente vietato censire gli studenti e chiedere loro informazioni di carattere sanitario, pena il ricorso alla giustizia.

I dati sulla mortalità sono visibili al seguente link:

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_21_luglio_2021.pdf

Come documentato dalla Johns Hopkins University, in uno studio su 48.000 bambini, i bambini sono a rischio zero per il virus. I bambini hanno avuto attacchi di cuore dopo la vaccinazione; più di 15.000 hanno subito eventi avversi, inclusi più di 900 eventi gravi. Almeno 16 adolescenti sono morti a seguito della vaccinazione negli USA. Come saprete, viene segnalato solo l'1% circa dei casi.

NUOVE TERAPIE a partire dal 7 agosto 2021

Il nostro appello è mosso dalla volontà di condividere informazione e stimolare una riflessione su una questione che non riguarda solo chi non può o ha scelto di non vaccinarsi, ma tutta la collettività, tutte le famiglie che hanno il dovere di difendere la salute e l'integrità soprattutto dei propri figli, consapevoli dei vantaggi e dei rischi a medio e lungo termine dei trattamenti sanitari.

Affermare che non esistono cure per la Covid19 ad eccezione del trattamento sperimentale non è corretto, poiché **esistono da tempo terapie efficaci, già approvate dall'AIFA a partire dal 7 agosto 2021 e come implicitamente riconosciuto nella liberatoria per il consenso alla vaccinazione. Ecco cosa si legge sul sito ufficiale dell'AIFA:**

Si informano gli utenti dei Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio che, a seguito della pubblicazione della Determinazione AIFA n.911 nella GU n.187 del 06.08.2021, a partire dal 07/08/2021 è possibile utilizzare anche l'anticorpo monoclonale sotrovimab, per la seguente indicazione terapeutica:

“Trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni non ospedalizzati per COVID-19, che non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa”.

Inoltre, in attuazione della Determinazione AIFA n.912, è possibile utilizzare la combinazione casirivimab+imdevimab al dosaggio 4.000mg+4.000mg nella seguente indicazione terapeutica:

“Trattamento di pazienti ospedalizzati per COVID-19, anche in ossigenoterapia supplementare (con l'esclusione dell'ossigenoterapia ad alti flussi, o in ventilazione meccanica), con sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti- Spike di SARSCoV-2”. [...]

Si specifica infine che, a partire dal 10/08/2021, il registro in oggetto, modificato è disponibile sulla piattaforma web; pertanto tenuto conto della disponibilità di nuovi prodotti, si invitano i referenti regionali a procedere all'abilitazione delle strutture sanitarie autorizzate, accedendo al sistema.

Cfr. link AIFA: <https://www.aifa.gov.it/-/modifiche-registro-anticorpi-monoclonali-covid-19>

TERAPIE DOMICILIARI

Altro fatto da sottolineare è che ci sono terapie domiciliari, che hanno come unico fine il raggiungimento della salute, che fin dall'inizio della diffusione del virus hanno dimostrato di essere efficaci, ma che trovano tuttora molte difficoltà nell'essere riconosciute dagli attuali sistemi sanitari occidentali, fondati sulla remunerazione delle prestazioni fornite e che premiano la malattia con un ricavo tanto più elevato, quanto più numerosi e complessi sono gli interventi diagnostici e terapeutici forniti. Ad oggi sono stati pubblicati oltre 60 studi che dimostrano una netta riduzione della mortalità (del 64% per un uso precoce e del 96% in profilassi) grazie all'uso di ivermectina su oltre 20mila partecipanti affetti da Covid.

IL GREEN PASS IN ALTRI PAESI

Abolito in Spagna dove i tribunali lo hanno bocciato per incostituzionalità, in Norvegia il virus è stato addirittura declassato a influenza stagionale. Nei Paesi del nord, come Danimarca, Svezia e Germania, il pass non è presente o comunque limitato solo ad alcune attività a rischio assembramenti. In Francia è esteso a centri commerciali, attività culturali, palestre, musei, ma non intacca il pubblico impiego o servizi pubblici. Solo in Italia è esteso al pubblico impiego e a tutte le altre categorie lavorative.

Ci permettiamo di esprimere alcuni ragionevoli dubbi sull'attendibilità dei dati, considerato che non è stata condotta sorveglianza attiva, ma solo passiva (a cui si aggiunge che solo chi ha competenze digitali è in grado di accedere al sito e inserire i dati richiesti) e che molti sintomi post-vaccino, a breve e medio termine, non sono stati considerati dai medici curanti (che seguono un protocollo indirizzato alla vaccinazione della maggior parte della popolazione, ad esclusione di rari casi di malattie gravissime), correlati ad esso e dunque non comunicati agli enti preposti alla raccolta dati.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra emerge chiaramente che il green pass non è un mezzo efficace né dal punto di vista sanitario, né economico né sociale e fa della scuola e di tutti gli altri ambienti in cui viene e verrà applicato, non un luogo inclusivo, ma sede di disparità, discriminazione, conflitto e soprattutto non equamente sicuro.

Tale dissenso diffuso è dimostrato dalle manifestazioni che stanno animando tutte le piazze d'Italia, con un numero sempre più alto di adesioni. A questo vanno aggiunte le tantissime attestazioni di contrarietà nelle lettere di coraggiosi docenti che in alcuni casi hanno scelto di licenziarsi o di sospendersi per non sottostare al ricatto attuato da questo Governo che continua a reiterare atteggiamenti antidemocratici. I movimenti studenteschi si stanno organizzando mettendo in atto azioni pacifiche e molto significative, mostrando le tantissime incongruenze del D.L.

Tra i cittadini consapevoli di questa campagna in difesa della democrazia e della libertà, annoveriamo anche alcuni Presidi che, disapplicando il decreto legge, proprio poiché incompatibile con il regolamento europeo, come recita lo stesso decreto, cosa che tutti i datori di lavoro in virtù della legge possono e dovrebbero fare, hanno legittimamente sfidato il Ministero mettendo in discussione il loro incarico e subendo illegittime sospensioni immediate.

Questa nostra comunicazione è solo il primo passo di una battaglia che intraprenderemo a difesa del mondo della scuola e del diritto all'insegnamento, a tutela di tutto il personale scolastico e studentesco.

Ci auguriamo in ogni caso che i dubbi, le perplessità, le criticità emerse e l'analisi dei dati ufficiali riportati in questa lettera stimolino la riflessione e un confronto costruttivo con l'intento di estendere questo appello dal mondo della scuola a tutta la collettività al fine di portare più informazione e più senso civico, nel nome della difesa dei diritti inviolabili di ognuno di noi.



COMITATO SCUOLA CONSAPEVOLE TOSCANA

cstoscana@gmail.com